Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **940.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

struttura della materia;

tecnica delle alte tensioni;

prefabbricazione strutturale;

consolidamento degli edifici;

stabilità delle strutture e calcolo delle strutture in parete sottile;

analisi dei sistemi urbani.

Art. 2.

Nell'art. 255, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

gestione urbanistica.

Art. 3.

Nell'art. 107, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

letteratura spagnola moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984

Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **941.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia del Rinascimento.

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento.

storia della filosofia del Rinascimento.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della filosofia del Rinascimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **942.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

medicina del traffico;
embriologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. **943.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 200, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in:

dermatologia e venereologia;
immunoematologia;
malattie infettive;
reumatologia;
urologia,

afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Titolo IV

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 201. — E' istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia che conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare medici specialisti in dermatologia e venereologia.

La durata del corso é di tre anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti per ciascun anno é pari a uno e complessivamente a quattro per l'intero corso di studio.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Per l'ammissione alla scuola é richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) voto di laurea;

c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio del predetti titoli é quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicata;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologia.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Le sopraelencate materie di insegnamento afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza ai corsi é obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Il corso delle lezioni é impartito mediante almeno 50 lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non dovrà essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi avranno l'obbligo della frequenza onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente attività pratica nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola é quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, é costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio é composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola é affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola é affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in immunoematologia

Art. 202. — E' istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in immunoematologia che conferisce il diploma di specialista in immunoematologia.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, in collaborazione con l'insegnamento di genetica medica.

La scuola ha lo scopo di preparare medici specialisti in immunoematologia.

La durata del corso é di tre anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Per l'ammissione alla scuola é richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli é quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizioni utili nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di biochimica e di morfologia del sangue;

immunità ed allergia;

gli antigeni individuali; sistematica dei gruppi sanguigni.

2° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale;

malattie da incompatibilità gruppale;

malattie trasmesse con la trasfusione del sangue e derivati.

3° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale;

legislazione e questioni giuridiche attinenti alla trasfusione del sangue e derivati;

aspetti medico-legali dell'immunoematologia.

Le sopracitate materie di insegnamento sono afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi ed accompagnati da esercitazioni pratiche.

La frequenza ai corsi é obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La frequenza minima per essere ammessi a sostenere gli esami di passaggio da un anno di corso all'altro e al conseguimento del diploma é fissata in un numero di presenze pari ai 2/3 del totale.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni ed ai seminari é obbligatoria per tutti gli iscritti. La frequenza é obbligatoria durante tutti i tre anni del corso e si svolgerà presso l'istituto di patologia speciale medica, presso l'insegnamento di genetica medica con l'annesso servizio immunotrasfusionale e presso gli altri servizi e reparti di degenza affiliati alla scuola, sotto forma di impegno a tempo pieno. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola é quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore. Il consiglio é composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola medesima. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 203. — E' istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in reumatologia che conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di reumatologia.

La scuola ha lo scopo di preparare medici specialisti in reumatologia.

La durata del corso é di quattro anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti é di quattro per ogni anno e complessivamente di sedici per l'intero corso degli studi.

Alla scuola sono ammessi solo laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Per l'ammissione alla scuola é richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, eventualmente integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli é quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.

2° *Anno*:

1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche I.

3° *Anno*:

1) clinica e terapia ortopedica I;
2) fisio-chinesi-terapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) reumo-artropatie professionali;
5) clinica e terapia delle malattie reumatiche II.

4° *Anno*:

1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica II;
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche III.

Le sopracitate materie di insegnamento sono afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza ai corsi é obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Gli iscritti alla scuola, con stretto riferimento alle materie previste per ogni anno di corso, riceveranno, in aggiunta all'insegnamento magistrale sotto forma di lezioni teoriche e sul malato, esercitazioni di carattere pratico dimostrativo e « sul campo » (cioè su malati di corsia e d'ambulatorio). E' inoltre prevista la frequenza obbligatoria alla dimostrazione dei radiogrammi, nei singoli reparti, di indagine strumentale e nel laboratorio di analisi ove, in successivi turni, gli iscritti eseguiranno personalmente, sotto la guida del personale del laboratorio, le indagini di sierologia reumatoide, i principali tests immunologici e la lettura di preparati istologici (biopsie cutanee, sinoviali, ecc.).

Verranno ammessi a sostenere gli esami relativi soltanto gli iscritti che avranno un numero di presenze alle lezioni e alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, superiori ai 2/3 del totale. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di una idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture socio-sanitarie attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente in una discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola é quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, é costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio é composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/82. Il consiglio esercita le competenze spettanti ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 204. — E' istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in malattie infettive, che conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.

La direzione della scuola ha sede presso la cattedra di clinica delle malattie infettive della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona.

La scuola ha lo scopo di preparare medici specialisti in malattie infettive.

La durata del corso é di quattro anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti é di cinque per ogni anno e complessivamente di venti per l'intero corso di studi.

Alla scuola sono ammessi solo laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Per l'ammissione alla scuola é richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valuta-

zione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) batteriologia e micologia;
3) virologia;
4) parassitologia;
5) immunologia generale.

2° *Anno*:

1) tecniche batteriologiche e micologia applicata alle malattie infettive;
2) tecniche virologiche applicate alle malattie infettive;
3) tecniche parassitologiche applicate alle malattie infettive;
4) tecniche immunologiche applicate alle malattie infettive;
5) anatomia patologica;
6) genetica.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (I anno);
2) diagnostica e semeiotica delle malattie infettive;
3) radiologia;
4) medicina preventiva delle malattie infettive.

4° *Anno*:

1) clinica delle malattie infettive (II anno);
2) malattie tropicali;
3) legislazione sanitaria delle malattie infettive;
4) farmacologia e terapia delle malattie infettive.

Le sopraelencate materie di insegnamento afferiscono alla facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza ai corsi é obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari é obbligatoria per tutti gli iscritti. La frequenza é obbligatoria durante i quattro anni del corso presso la clinica delle malattie infettive o presso gli altri servizi o reparti di degenza affiliati alla scuola.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Verranno ammessi a sostenere gli esami di passaggio da un anno di corso all'altro e al conseguimento del diploma, gli studenti iscritti che avranno un numero di presenze alle lezioni e alle esercitazioni cliniche e di laboratorio superiori ai due terzi del totale.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola é quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, é costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio é composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti. La direzione della scuola é affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola é affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 205. — E' istituita presso l'Università di Ancona la scuola di specializzazione in urologia che conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di patologia dell'apparato urinario.

La scuola ha lo scopo di preparare medici specialisti in urologia.

La durata del corso é di cinque anni e non é suscettibile di abbreviazioni.

Il numero degli iscritti é di cinque per ogni anno e complessivamente di venticinque per l'intero corso di studi.

Alla scuola sono ammessi solo laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Per l'ammissione alla scuola é richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente la specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubbicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli é quello del decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario maschile;

2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

3) batteriologia in urologia;

4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.

2° *Anno*:

1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;

2) le nefropatie mediche;

3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;

4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;

5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.

3° *Anno*:

1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;

2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;

3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;

4) andrologia.

4° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;

2) farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

3) anestesia e trattamento pre-post operatorio del malato urologico;

4) nefrologia chirurgica;

5) clinica urologica I;

6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;

7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.

5° *Anno*:

1) clinica urologica II;

2) patologia e clinica urologica infantile;

3) urologia ginecologica;

4) procedimenti di chirurgia endoscopica;

5) la chirurgia dell'intestino;

6) chirurgia vascolare;

7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II.

Le sopracitate materie di insegnamento sono afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Gli iscritti alla scuola, relativamente alle materie previste per ogni anno di corso, usufruiranno di lezioni teoriche e sul malato e di esercitazioni strumentali in sala endoscopica.

E' inoltre prevista la frequenza obbligatoria alle sedute operatorie e nel laboratorio di analisi ove, suddivisi in turni, gli iscritti eseguiranno personalmente, sotto la guida del personale docente, le indagini ematochimiche ed urinarie di più significativo interesse.

Verranno ammessi a sostenere gli esami relativi soltanto gli iscritti che avranno un numero di presenze alle lezioni e alle esercitazioni cliniche e chirurgiche superiori ai 2/3 del totale. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 16.

Modificazione all'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 78 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolare stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Ritenuto opportuno modificare la normativa relativa ai controlli sui veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è sostituito dal seguente:

« Art. 351 - *Controllo sui veicoli.* — I veicoli muniti di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi devono essere sottoposti, allorché i dispositivi vengono applicati, a visite e prove per l'accertamento dei requisiti di idoneità dei dispositivi o dell'impianto, controllando che non possa verificarsi, anche a motore fermo, uscita di gas.

L'officina che ha provveduto all'installazione deve certificare che le tubazioni, escluso il riduttore, sono state sottoposte con esito favorevole a prova idraulica alla pressione di 300 bar per il metano e di 45 bar per il G.P.L. La certificazione deve essere conforme ad un modello approvato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e sottoscritta da persona responsabile che abbia previamente depositato la propria firma presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le officine di cui al comma precedente devono essere preventivamente riconosciute idonee dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Altrimenti la prova idraulica deve essere effettuata in presenza del funzionario della motorizzazione civile che provvede alla visita e prova del veicolo ai sensi degli articoli 54 e 56 del testo unico.

Gli accertamenti e la certificazione di cui ai commi precedenti non occorrono per i veicoli che siano stati omologati già muniti di impianto di alimentazione con combustibile in pressione o gassoso e che vengano immatricolati in base alla dichiarazione di conformità.

Per i veicoli muniti di dichiarazione di conformità come al comma precedente, la visita e prova necessaria nell'ipotesi di cui all'art. 54, secondo comma, del testo unico non comprende la prova idraulica a pressione delle tubazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 1983.

Misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari della Spagna, del Brasile e della Repubblica democratica tedesca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 695, che ha integrato le disposizioni preliminari della tariffa doganale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 n. 723, e successive modificazioni;

Viste le raccomandazioni (CECA) n. 3024/82 dell'11 novembre 1982, n. 259/83 del 27 gennaio 1983 e la decisione (CECA) n. 1064/83 del 28 aprile 1983, con le quali la commissione delle Comunità europee ha modificato, prorogato, reso definitivo ed, infine, sospeso il dazio antidumping provvisorio istituito dalla commissione stessa il 10 agosto 1982 con la raccomandazione (CECA) n. 2242/82 e gravante sulle importazioni di alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna;

Viste le raccomandazioni (CECA) n. 376/83 del 14 febbraio 1983 e n. 1230/83 del 18 maggio 1983, adottate dalla citata commissione per l'applicazione provvisoria e definitiva dei dazi antidumping posti in essere nei confronti delle importazioni di talune lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile;

Vista la raccomandazione (CECA) n. 874/83 del 12 aprile 1983, con la quale la suindicata commissione ha modificato le proprie raccomandazioni (CECA) n. 811/78 del 21 aprile 1978 e n. 1006/78 del 18 maggio 1978, riguardanti l'istituzione di dazi antidumping definitivi su alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica democratica tedesca;

Vista la comunicazione dei prezzi di base di taluni prodotti siderurgici pubblicata dalla commissione delle Comunità europee nella « Gazzetta Ufficiale » della C.E.E. n. L. 321 del 17 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio antidumping provvisorio, istituito nei confronti dell'importazione di alcune putrelle ad ali larghe originarie della Spagna (v.d. 73.11-120) a norma della raccomandazione (CECA) n. 2242/82 del 10 agosto 1982 e successivamente modificato e prorogato in base alla raccomandazione (CECA) n. 3024/82 dell'11 novembre 1982, è reso definitivo in conformità della raccomandazione (CECA) n. 259/83 del 27 gennaio 1983.

Art. 2.

Con effetto dal 21 aprile 1983, il dazio antidumping definitivo, di cui al precedente art. 1, è sospeso in virtù della raccomandazione (CECA) n. 1064/83 del 28 aprile 1983.

Art. 3.

Il dazio antidumping provvisorio, istituito nei confronti dell'importazione di talune lamiere di ferro o di acciaio (v.d. 73.13-170, 190, 210 e 230) originarie del Brasile ai sensi della raccomandazione (CECA) n. 376/83 del 14 febbraio 1983, è reso definitivo secondo le disposizioni emanate dalla raccomandazione (CECA) n. 1230/83 del 18 maggio 1983.

Art. 4.

Le raccomandazioni (CECA) n. 811/78 del 21 aprile 1978 e n. 1006/78 del 18 maggio 1978, relative all'istituzione di dazi antidumping definitivi su alcuni prodotti siderurgici originari della Repubblica democratica tedesca, sono modificate conformemente alla raccomandazione (CECA) n. 874/83 del 12 aprile 1983.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1984
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 76

(1004)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 febbraio 1984.

Tutela sanitaria dei pugili professionisti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, relativa alle norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;

Visto l'art. 7 della predetta legge che regolamenta, in particolare, la tutela sanitaria dell'attività sportiva professionistica;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, modificato con decreto ministeriale 28 febbraio 1983, in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;

teria di tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;

Viste le norme stabilite dalla Federazione pugilistica italiana comprensive di scheda sanitaria di cui al citato art. 7 della legge n. 91/81;

Richiamati, per quanto concerne gli oneri, l'ultimo comma dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e l'ultimo comma dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale che, nella seduta del 3 febbraio 1984, ha espresso il parere n. 1/84;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme stabilite dalla Federazione pugilistica italiana ai sensi del primo comma dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 2.

Ai sensi del terzo comma del predetto art. 7 i pugili professionisti devono sottoporsi, oltre che ai controlli medici annuali previsti per l'attività sportiva agonistica, ai controlli ed accertamenti di cui agli allegati annessi al presente decreto.

I controlli medici e gli accertamenti clinici e diagnostici devono essere effettuati annualmente se compresi negli allegati *A* e *B*, e con periodicità semestrale se compresi negli allegati *C* e *D*.

I risultati di detti accertamenti, eventualmente integrati da altri elementi riguardanti le condizioni sanitarie del pugile professionista, devono essere riportati su apposita scheda sanitaria in tre esemplari.

Ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, l'originale della predetta scheda deve essere custodito a cura dell'interessato; il secondo esemplare deve essere depositato presso la Federazione pugilistica italiana.

Il terzo esemplare è depositato presso la U.S.L. in cui avvengono gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 28 febbraio 1982, ai fini del raccordo con gli strumenti informativi di cui all'art. 27 della legge n. 833/1978.

Art. 3.

Ogni pugile professionista deve sottoporsi, entro le 48 ore che precedono un combattimento, a visita medica da parte di un collegio composto da:

un medico specialista in medicina dello sport;
un medico specialista in neurologia;
un medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Anche il risultato della predetta visita deve essere riportato sulla scheda sanitaria del pugile professionista.

Art. 4.

Ogni pugile professionista che abbia subito un KO per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono o getto dell'asciugamano), deve sospendere l'attività pugilistica, anche di allenamento, per il periodo minimo di trenta giorni.

Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo, l'atleta non può riprendere in alcun modo l'attività pugilistica, se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo da parte della commissione medica nazionale della Fede-

parte della commissione medica nazionale della Fede-

razione pugilistica italiana, la quale ha anche il compito di stabilire gli accertamenti strumentali e di laboratorio che devono essere ripetuti e quelli integrativi necessari.

Ogni pugile che subisca 2 KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo da parte della commissione medica nazionale della Federazione pugilistica italiana.

Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento successivo, deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

CONTROLLI MEDICI ANNUALI

Visita medica generale:

Anamnesi;
Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
misure antropometriche essenziali (peso-statura);
dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi e apparati con particolare riguardo alla valutazione dell'integrità degli apparati: nervoso, cardiovascolare, respiratorio e locomotore.

Visite mediche specialistiche:

Oculistica comprendente: l'esame del visus, fundus, campimetria, tonometria ed elettroretinografia;
Otorinolaringoiatrica comprendente: l'esame dell'udito e della funzione vestibolare;
Odontoiatrica.

ALLEGATO *B*

ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI ANNUALI

Accertamenti strumentali e funzionali:

ECG a riposo e sotto sforzo;
Esame neurologico ed esame elettroencefalografico;
Tomografia computerizzata del cranio;
Spirografia (CV, VEMS, MVV).

Esame di laboratorio:

Sierodiagnosi per lue;
Esame emocromocitometrico;
Esame completo urine;
Glicemia;
Azotemia;
Uricemia;
Creatininemia;
Protidogramma elettroforetico;
VES;
Na;
K;
Mg.

ALLEGATO *C*

CONTROLLI MEDICI SEMESTRALI

Visita medica generale:

Anamnesi;
Esame obiettivo generale comprendente obbligatoriamente:
misure antropometriche essenziali (peso-statura);
dati inerenti all'esame clinico generale e segmentale dei vari organi ed apparati con particolare riguardo alla valutazione dell'integrità degli apparati: nervoso, cardiovascolare, respiratorio e locomotore.

Visite mediche specialistiche:

Oculistica comprendente: l'esame del visus, fundus, campimetria, tenometria ed elettroretinografia;
Otorinolaringoiatrica comprendente: l'esame dell'udito e della funzione vestibolare.

ALLEGATO *D*

ACCERTAMENTI CLINICI E DIAGNOSTICI SEMESTRALI

Accertamenti strumentali e funzionali:

ECG a riposo e sotto sforzo;
Esame neurologico ed esame elettroencefalografico.

Esami di laboratorio:

Esame emocromocitometrico;
Glicemia;
Azotemia;
Uricemia;
Creatininemia;
Protidogramma elettroforetico;
VES;
Na;
K;
Mg.

(1023)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 febbraio 1984.

Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati;

Decreta:

Art. 1.

Il registro previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, deve essere tenuto dai seguenti soggetti:

a) imprese che ottengono oli usati dai propri cicli produttivi e comunque dalla propria attività lavorativa o commerciale;

b) il consorzio e le imprese che raccolgono per conto del consorzio oli usati, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a*);

c) imprese autorizzate a riutilizzare oli usati per la rigenerazione, combustione o in altri usi;

d) imprese autorizzate ad eliminare oli usati non rigenerabili né riutilizzabili.

Alla tenuta del registro sono obbligati i soggetti di cui al precedente comma, che ottengano, raccolgano, riutilizzino od eliminino oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui.

Art. 2.

Il registro può essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente.

Il registro deve essere approntato dai soggetti indicati nel precedente articolo e sottoposto, prima dell'uso, a vidimazione da parte della cancelleria del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa o il consorzio, o di un notaio.

Art. 3.

Il registro deve contenere per ogni singola operazione superiore ai 10 litri i seguenti dati:

a) numero d'ordine e data dell'operazione;

b) provenienza degli oli usati e, nel caso delle imprese di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 1, generalità della impresa cedente ed estremi del documento commerciale;

c) destinazione degli oli usati, con indicazione delle generalità delle imprese riceventi e degli estremi dei relativi documenti emessi per l'operazione;

d) quantità di oli usati in entrata o in uscita, espressa in litri o in chilogrammi.

Qualora trattisi di operazioni ricorrenti che riguardino quantitativi non superiori a 10 litri ciascuna, la registrazione globale delle predette operazioni potrà effettuarsi a fine giornata e in ogni caso dovrà effettuarsi quando si raggiungano i 50 litri.

Art. 4.

Il registro deve essere scritturato in modo leggibile e senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale, in modo da restare sempre leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

Il registro deve essere tenuto o custodito nel luogo di deposito o di impiego degli oli usati. Per esigenze amministrative o contabili è consentito di tenere il registro presso altra località o presso la sede dell'impresa, purché ubicata nello stesso comune.

Il registro deve essere tenuto a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'ultima operazione indicata.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691.

Roma, addì 22 febbraio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(1071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liri industriale, con sede e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 2 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Solerzia, con sede e stabilimento in Imperia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Officine meccanoplastiche di precisione di Alatri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Solerzia, con sede in Imperia, è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 la corresponsione del trattamento d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio De Magistris, con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio De Magistris, con sede e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ronconi, con sede in Rodengo Saiano a Cenesio (Brescia), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo & C. S.a.s., con sede in Savigliano (Cuneo), è prolungata al 30 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Officine meccaniche di precisione, con sede in Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Fratelli Salvato - Conceria, in Frattaminore (Napoli), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Firinu, con sede in Cagliari, stabilimento in Portovesme, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società editrice sarda, in Sassari, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura goriziana, di Gorizia, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria biciclette Aquila di Bucine (Arezzo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Caem, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olympo S.p.a., con sede e stabilimento in Rezzato (Brescia), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss, con sede in Codroipo (Udine), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mir, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Misurazioni industriali, in Milano, stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Caem, di Calabrese Esposito, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta con decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società alberghiera lucana, proprietario del Grande albergo in Potenza, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Mazza di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti, cantieri Napoli, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Papoff - Tintoria e lavanderia in Napoli, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Fissore di Fissore Aldo & C. S.a.s., con sede in Pavigliano (Cuneo), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spea S.p.a. di Sant'Atto (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fimu di Carbonara Scrivia (Alessandria), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Idrosapiens, in Leinì (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fanini Fain S.p.a. di Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ISAT di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bill Boo, in Fano (Ancona), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.L. - Industria meridionale elettromeccanica, in Catania, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Biglia e C. S.a.s. di Ernesto Biglia e C., Nichelino (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano D'Arco, stabilimento di Arco di Trento, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tralme, in Frosinone, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(758-879)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Saiedue - Salone del componente edilizio e delle finiture - Architettura d'interni - Arredo urbano - Salone del serramento - Salone per la manutenzione degli edifici », in Bologna.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Saiedue - Salone del componente edilizio e delle finiture - Architettura d'interni - Arredo urbano - Salone del serramento - Salone per la manutenzione degli edifici » che avrà luogo a Bologna dal 14 al 18 marzo 1984.

(1028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 23 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1648,500	1648,500	1648,35	1648,500	1348,50	—	1648,500	1648,500	1648,500	1648,50
Marco germanico . .	619,830	619,830	619,75	619,830	619,90	—	619,800	619,830	619,830	619,83
Franco francese .	201,080	201,080	200,74	201,080	201 —	—	201,080	201,080	201,080	201,08
Fiorino olandese .	549,230	549,230	549 —	549,230	549,50	—	549,240	549,230	549,230	549,22
Franco belga .	30,264	30,264	30,26	30,264	30,25	—	30,276	30,264	30,264	30,26
Lira sterlina . .	2412,300	2412,300	2413 —	2412,300	2412,25	—	2412 —	2412,300	2412,300	2412,30
Lira irlandese	1905,400	1905,400	1905 —	1905,400	1905,85	—	1906 —	1905,400	1905,400	—
Corona danese .	169,160	169,160	169,20	169,160	169,10	—	169,180	169,160	169,160	169,15
E.C.U. . .	1390,210	1390,210	—	1390,210	1388,12	—	1390,210	1390,210	1390,210	1390,21
Dollaro canadese . .	1319,900	1319,900	1319 —	1319,900	1319,75	—	1319,500	1319,900	1319,900	1319,90
Yen giapponese .	7,064	7,064	7,06	7,064	7,063	—	7,069	7,064	7,064	7,06
Franco svizzero .	753,410	753,410	753,40	753,410	753,50	—	753,600	753,410	753,410	753,40
Scellino austriaco .	87,940	87,940	87,93	87,940	87,90	—	87,940	87,940	87,940	87,95
Corona norvegese .	216,480	216,480	216,50	216,480	216,50	—	216,600	216,480	216,480	216,48
Corona svedese .	208,350	208,350	208,15	208,350	208,25	—	208,370	208,350	208,350	208,35
FIM .	288,030	288,030	288 —	288,030	288,15	—	288,300	288,030	288,030	—
Escudo portoghese .	12,400	12,400	12,35	12,400	12,45	—	12,350	12,400	12,400	12,40
Peseta spagnola .	10,817	10,817	10,82	10,817	10,75	—	10,822	10,817	10,817	10,81

Media dei titoli del 23 febbraio 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . .	45,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	93,700
» 6 % » » 1970-85 .	92,700
» 6 % » » 1971-86 .	87,150
» 6 % » » 1972-87 .	83,050
» 9 % » » 1975-90 .	82,500
» 9 % » » 1976-91 . .	81,050
» 10 % » » 1977-92 .	85 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	83,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,250
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,350
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	99,800
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,075
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,325
» » » » 1- 9-1982/84 .	100,350
» » » » 1-10-1982/84 .	100,175
» » » » 1-11-1982/84 .	100,025
» » » » 1-12-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 6-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,400
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,700
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,300
» » » » 1-10-1982/86 .	100,350
» » » » 1-11-1982/86 .	100,250
» » » » 1-12-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 8-1983/86 . .	99,450
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,300
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,525
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,400
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,125
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,050
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 7-1983/88 . .	99,950
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 . .	99,650
» » » 18 % 1- 4-1984	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	98,050
» » » 18 % 1- 1-1985 .	101,400
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,350
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,750
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	93,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1648,500
Marco germanico .	619,815
Franco francese . .	201,080
Fiorino olandese . . .	549,235
Franco belga	30,270
Lira sterlina	2412,150
Lira irlandese	1905,700
Corona danese .	169,170
E.C.U.	1390,210
Dollaro canadese .	1319,700
Yen giapponese . .	7,066
Franco svizzero . . .	753,505
Scellino austriaco .	87,940
Corona norvegese .	216,540
Corona svedese . .	208,360
FIM . .	288,165
Escudo portoghese . .	12,375
Peseta spagnola . . .	10,819

MINISTERO DEL TESORO

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 19 marzo 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1988 e 1978/1988 di cui alle seguenti leggi e decreti: legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 12 febbraio 1976; legge 10 ottobre 1975, n. 524 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 20 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1025)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977/1988 e 1978/1988 di cui alle seguenti leggi e decreti: decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973; n. 69, decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il successivo giorno 10 marzo, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1026)

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993

Si rende noto che il giorno 14 marzo 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1993, emessi in base alla legge 12 agosto 1977, n. 675 ed al decreto ministeriale 22 novembre 1977.

Il successivo giorno 15 marzo 1984, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1027)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta *relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:*

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 8 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Schiavi Lia, nata a Roma *il 6 gennaio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi:* 1. — Capitale: L. 235.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa aversi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(586)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza per varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1984 sono stati modificati i responsabili della conservazione in purezza per le seguenti varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali:

Specie	Decreto ministeriale di iscrizione	
Frumento tenero:		
Talent	4-11-1982	Da Northrup King S.p.a. - Madignano (Cremona)
Tenor	4-11-1982	a Ets. cc. Benoist - Ongerus (Francia).
Orzo:		
Mogador	4-11-1982	Da Northrup King S.p.a. - Madignano (Cremona)
Mikado	4-11-1982	a Secobra Recherches - Maule (Francia).
Erba medica:		
Amador	18- 5-1982	Da Northrup King S.p.a. - Madignano (Cremona)
Matador	18- 5-1982	a Northrup King Co. - Minneapolis Minnesota (USA).
Barbabietola da foraggio:		
Poly groeningia	14- 3-1972	Da Zwaan e De Wiljes - Scheenda (NL)
Poly productiva	14- 3-1972	a Zwaan Bieten B.V. - Scheenda (NL).
Mais:		
Big 888	6- 3-1981	Da Sementi Miatello S.n.c. - San Martino di Lupari (Padova) a Sementi Miatello S.n.c. - San Martino di Lupari (Padova) e Cargill seeds - Minneapolis Minnesota (USA).
Festuca arundinacea:		
Sibilla	6- 3-1981	Da E.N.E.A. - Roma a C.N.E.N. - Centro studi per il miglioramento delle piante foraggere - Perugia.

(778)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 marzo 1984 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1984:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.316 titoli di L. 50.000
» 960 titoli di » 500.000
» 851 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.396.800.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.090 titoli di L. 50.000
» 1.276 titoli di » 250.000
» 1.705 titoli di » 500.000
» 2.992 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.268.000.000;

Emissione seconda 1965 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:
n. 2.850 titoli di L. 50.000
» 1.740 titoli di » 250.000
» 2.325 titoli di » 500.000
» 4.080 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000;

Emissione seconda 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 375 titoli di L. 50.000
» 315 titoli di » 250.000
» 1.275 titoli di » 500.000
» 2.505 titoli di » 1.000.000
» 210 titoli di » 5.000.000
» 120 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.490.000.000;

Emissione seconda 1966 - *seconda tranche*:

estrazione a sorte di:
n. 1.275 titoli di L. 50.000
» 885 titoli di » 250.000
» 1.620 titoli di » 500.000
» 4.395 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 5.490.000.000;

Emissione seconda 1969:

Estrazione a sorte di:
n. 610 titoli di L. 50.000
» 490 titoli di » 250.000
» 920 titoli di » 500.000
» 2.460 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.073.000.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/66-7/86 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 585 titoli di » 250.000
» 1.097 titoli di » 500.000
» 3.178 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.880.000.000;

Emissione ventennale 7/69-7/89 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 798 titoli di L. 50.000
» 1.366 titoli di » 100.000
» 738 titoli di » 250.000
» 1.476 titoli di » 500.000
» 6.146 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.245.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.187 titoli di L. 50.000
» 1.159 titoli di » 500.000
» 2.395 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.033.850.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 437 titoli di L. 100.000
» 594 titoli di » 500.000
» 2.091 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.431.700.000.

5) 7% FERROVIE DELLO STATO:

Emissione seconda 1972:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 7/70-7/90 - 1ª *em.*:

Estrazione a sorte di:
n. 945 titoli di L. 50.000
» 2.190 titoli di » 100.000
» 993 titoli di » 250.000
» 2.171 titoli di » 500.000
» 10.200 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.800.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 772.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.862.500.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 318.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.590.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 771.550.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.857.750.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.000.000.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 144.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 579.600.000;

Emissione ventennale 7/71-7/91 - 3ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.550.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.404.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.464.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.324.500.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 2.641.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 26.417.000.000;

Emissione ventennale 7/72-7/92 - 5ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 75.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.051.400.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 2.251.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 18.015.200.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.314.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 14.454.000.000;

Emissione ventennale 7/73-7/93 - 7ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 4.709.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 51.808.900.000.

7) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 25 titoli di » 500.000
» 1.376 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.390.000.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 1.531 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.552.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 1.251 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.269.200.000.

8) 9 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 282 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 295.700.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di L. 100.000
» 33 titoli di » 500.000
» 304 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 322.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 100.000
» 23 titoli di » 500.000
» 581 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 592.700.000.

9) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - emissione 1974:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 255.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.300.400.000;

Emissione quindicennale - emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di n. 33 serie di L. 1.009.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 33.316.800.000;

Emissione quindicennale - emissione 2ª 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 26 serie di L. 1.442.600.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 37.507.600.000;

Emissione quindicennale - emissione 2ª 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 268.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.559.400.000;

Emissione quindicennale - emissione 2ª 1976:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.206.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.861.200.000.

10) 10 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 500.000
» 42 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 43.000.000.

11) 10 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 610.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.886.400.000;

Emissione quindicennale - 2ª *em.* 1977 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 2.228.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 13.371.000.000.

12) 13 % S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - emissione 1979:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 650.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.500.000.000;

Emissione decennale - emissione 1980:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 355.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.035.000.000.

Totale generale L. 336.096.400.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(1048)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica alla circolare 1° agosto 1983, n. 220, concernente: « Nuovo trattamento economico del personale della scuola in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 ». (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 327 del 29 novembre 1983).

Alla circolare citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche, alle corrispondenti pagine del supplemento:

	ANZICHÈ:	LEGGASI:
alla pagina 6, all'11° rigo,	...negli istituti tecnici professionali	tecnici *e* professionali
alla pagina 8, sotto il Titolo III - Indennità di funzione, al 5° rigo	*dall'*art. 54	*dell'*art. 54
alla pagina 9, al 2° rigo,	con *al* circolare	con *la* circolare
sotto il Titolo V - Attribuzione dei miglioramenti economici, all'8° rigo	Ai *soli* fini del calcolo	Ai fini del calcolo
alla pagina 9, al 12° rigo,	aumenti biennali *maurati*	aumenti biennali *maturati*
alla pagina 9, al 26° rigo,	collaboratore *scelte* per il circolo *didatico*	collaboratore *scelto* per il circolo *didattico*
alla pagina 9, al 32° rigo,	il circolo in *regenza*	il circolo in *reggenza*
alla pagina 10, al 6° rigo,	va *deteminata*	va *determinata*
alla pagina 10, al 46° rigo,	livello 7°, classe *VIII,*	livello 7°, classe *VII/-*
alla pagina 10, al 56° rigo,	(livello 7°, classe *VIII,*	(livello 7°, classe *VII/-*
alla pagina 11, al 13° rigo,	livello 8°, classe *VI*	livello 8°, classe *VI/-*
alla pagina 11, al 16° rigo,	3 settembre 1984, classe *VII,*	3 settembre 1984, classe *VII/-*
alla pagina 11, al 17° rigo,	3 settembre 1986, classe *VIII*	3 settembre 1986, classe *VIII/-*
alla pagina 11, all'ultimo rigo,	L. *8.102.952*	L. *8.120.952*
alla pagina 12, al 10° rigo,	$\frac{80.952 \times 720}{504.000} = 544$	$\frac{380.952 \times 720}{504.000} = 544$
alla pagina 12, al 28° rigo, sotto la voce « Decorrenze »	*1-1-1983*	*1-1-1984*
alla pagina 28, all'Allegato 3: Quadro I - Indennità di funzione, sotto la colonna « Incremento variazione anzianità »	3771	3769
	8296	8292
	4072	4070
	7994	7990
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
alla pagina 28, alla voce « Misure spettanti » sotto la colonna 1-1-1983,	126323	126256
	127643	127575
	130546	130477
	131972	131902
	134770	134698
	138993	138919
	143216	143140
	147440	147362
	151663	151582
	155886	155804
sotto la colonna 1-1-1984	143291	143215
	146309	146231
	152945	152864
	156203	156120
	162599	162512
	172251	172160
	181905	181809
	191559	191457
	201211	201105
	210865	210753
sotto la colonna 1-1-1985	150834	150754
	154604	154522
	162900	162814
	166972	166884
	174966	174874
	187034	186934
	199100	198994
	211166	211054
	223234	223115
	235300	235175

	ANZICHÈ:	LEGGASI:
alla pagina 29, all'Allegato 3: Quadro II - Indennità di funzione, sotto la colonna « Incremento variazione anzianità »	4072	4070
	7994	7990
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	12066	12060
	6184	6181
alla pagina 29, alla voce « Misure spettanti » sotto la colonna 1-1-1983	156482	156399
	159280	159196
	163504	163417
	167726	167637
	171950	171859
	176174	176080
	180396	180301
	184620	184522
	186785	186686
sotto la colonna 1-1-1984	163744	163658
	170140	170050
	179794	179698
	189446	189346
	199100	198994
	208754	208643
	218406	218291
	228060	227939
	233008	232884
sotto la colonna 1-1-1985	166972	166884
	174966	174874
	187034	186934
	199100	198994
	211166	211054
	223234	223115
	235300	235175
	247366	247235
	253551	253417
alla pagina 30, all'Allegato 3: Quadro II - Indennità di funzione: sotto la colonna « Incremento variazione anzianità »	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
	6184	6181
alla pagina 30, alla voce « Misure spettanti » sotto la colonna 1-1-1983	188949	188848
	191113	191012
	193278	193176
	195442	195338
	197607	197502
	199772	199666
	201935	201828
	204100	203992
	206265	206155
	208429	208318
sotto la colonna 1-1-1984	237954	237828
	242902	242773
	247850	247718
	252796	252662
	257744	257607
	262692	262552
	267638	267496
	272586	272441
	277534	277386
	282480	282331
sotto la colonna 1-1-1985	259735	259597
	265919	265778
	272104	271959
	278287	278140
	284471	284320
	290656	290502
	296840	296683
	303024	302863
	309209	309045
	315392	315225

(1014)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 7 dicembre 1983, avranno luogo nei giorni 6 e 7 giugno 1984, alle ore otto, in Aosta, presso la caserma «Cesare Battisti», complesso aule, via E. Lexert.

(1069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario (settore n. 52).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato, per il seguente settore di discipline:

settore n. 52 - Diritto privato e procedura civile (borse n. 28). Convocazione: giorno 22 marzo 1984 alle ore 8,30 presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(1066)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso la Università degli studi di Bologna, facoltà di agraria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 16 marzo 1984, ore 9.

(1067)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 10, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la Università degli studi di Napoli, sala di studio degli istituti giuridici, via Mezzocannone (2° piano), 16, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 marzo 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 27 marzo 1984, ore 9.

(1068)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a centosessantotto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 18 luglio 1977, è stata pubblicata a pag. 761 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 9 dell'1-30 settembre 1979.

(981)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di coadiutore stenodattilografo nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 6 agosto 1979, è stata pubblicata a pag. 777 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 11 dell'1-30 novembre 1980.

(982)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantadue posti di segretario o revisore nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sette posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983, di aumento da sette a trentanove posti;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1983, di aumento da trentanove a cinquantadue posti;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1982, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;
Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinquantadue posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 14 ottobre 1981, 7 dicembre 1982 e 19 febbraio 1983:

1. Daino Mariapaola punti 17,250
2. Magliocco Antonella . » 16,750
3. Gioia Antonio » 16,600
4. Tolomei Giuseppe » 16,475
5. Carcani Alessandra » 16,075
6. Giuseppone Antonio » 16,025
7. Rega Guglielmo (figlio di invalido del lavoro) » 16,000
8. Voli Luisa (coniugata con un figlio) . » 16,000
9. Martinelli Claudia » 15,850
10. Manetti Alessandra (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 15,750
11. Zotta Flavia . » 15,750
12. Sorge Piero . » 15,700
13. Liguori Maurizio » 15,625
14. Desideri Simonetta » 15,600
15. Pietrobono Marina » 15,525
16. Vasselli Rosanna » 15,500
17. Troccoli Luciana . » 15,475
18. Macci Marina (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 15,375
19. De Rensis Rosamaria . » 15,375
20. Olivieri Sangiacomo Marco (nato il 21 gennaio 1957) » 15,250
21. Dammicco Giacinto (nato il 29 giugno 1958) » 15,250
22. Conforti Maria Paola . » 15,100
23. Maggi Vilma » 15,075
24. Panimolle Amerigo » 14,950
25. Santiloni Sandra . » 14,875
26. Monfeli Gabriella » 14,850
27. Ricciotti Laura » 14,775
28. Camilleri Laura (nata l'8 giugno 1952) . » 14,750
29. Ragionieri Maria (nata il 26 aprile 1955) . » 14,750
30. Isidori Franca (nata il 18 settembre 1961) . » 14,750
31. Bonomo Maria Giuseppina (nata l'11 aprile 1962) . » 14,750
32. De Chirico Maria (coniugata con un figlio e invalida civile) . » 14,625
33. Tipaldi Stefano (nato il 28 novembre 1959) » 14,625
34. Alampi Loredana (nata il 6 dicembre 1962) . » 14,625
35. Giovannangeli Antonella » 14,525
36. Bevilacqua Paolo (coniugato e ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) » 14,500
37. Bovinelli Nadia (nata l'8 dicembre 1957) » 14,500
38. Zamparese Annalisa (nata il 15 maggio 1960) » 14,500
39. Sciannameo Marialuce (nata il 18 giugno 1960) » 14,500
40. Gianfalla Renata . » 14,475
41. Ulacco Marco » 14,425
42. De Julio Attilio . » 14,325
43. Gerardini Luigi » 14,275
44. D'Amico Giuseppe (nato il 18 agosto 1957) . » 14,225
45. Pezzi Angela (nata il 26 febbraio 1961) . » 14,225
46. Troianelli Giulia » 14,200
47. Piacentini Augusto (figlio di invalido di guerra) » 14,125
48. Leonardi Daniela » 14,125
49. Cordovani Maura » 14,100
50. Tamburlani Pisana » 14,075
51. Conti Civica Gemma (ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti e coniugata con un figlio) punti 14,050
52. Salzano Ciolli Maria (ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti) . » 14,050
53. Venanzini Paola . » 13,975
54. Mosca Antonella . » 13,875
55. Pesce Vitangelo (figlio di invalido del lavoro) . » 13,825
56. Papandrea Michele (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . » 13,825
57. di Donato Adolfo (orfano di caduto per servizio coniugato con un figlio) . » 13,650
58. Sciarpelletti Carla (figlia di invalido di guerra e ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti) » 13,625
59. Landolina Emanuele (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato e nato l'11 agosto 1959) . » 13,625
60. Mancinelli Carlo (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato e nato il 16 settembre 1960) . » 13,625
61. Fiocca Patrizia (orfana di guerra e ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti) . » 13,600
62. Farina Rosa (coniugata con due figli) . » 13,600
63. Vasta Macagni Rita . » 13,500
64. Cinque Antonio . » 13,475
65. De Riggi Fiorella Maria . » 13,450
66. Di Biagio Maria Enrica . » 13,425
67. Scalella Anna Maria . » 13,375
68. Vincenti Gianfranco . » 13,350
69. Murra Stefano (figlio di invalido per servizio) . » 13,250
70. Ciniglio Maria Letizia . » 13,250
71. Buccini Orietta (ha prestato lodevole servizio per non meno di un anno nella Corte dei conti) . » 13,125
72. Gastaldello Giovanni (nato il 28 novembre 1955) . » 13,125
73. Verrengia Claudia (nata il 13 febbraio 1960) » 13,125
74. Montesi Roberto (nato il 28 settembre 1960) » 13,125
75. Presentino Mario (nato il 26 settembre 1962) » 13,125
76. Ragni Federiconi Rita (figlia di invalido di guerra e coniugata con due figli) . » 13,000
77. Giuliani Sergio (nato l'8 dicembre 1950) . » 13,000
78. Santella Roberto (nato il 15 ottobre 1957) » 13,000

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Daino Mariapaola
2) Magliocco Antonella
3) Gioia Antonio
4) Tolomei Giuseppe
5) Carcani Alessandra
6) Giuseppone Antonio
7) Rega Guglielmo
8) Voli Luisa
9) Martinelli Claudia
10) Manetti Alessandra
11) Zotta Flavia
12) Sorge Piero
13) Liguori Maurizio
14) Desideri Simonetta
15) Pietrobono Marina
16) Vasselli Rosanna
17) Troccoli Luciana
18) Macci Marina
19) De Rensis Rosamaria
20) Olivieri Sangiacomo Marco
21) Dammicco Giacinto
22) Conforti Maria Paola
23) Maggi Vilma
24) Panimolle Amerigo
25) Santiloni Sandra
26) Monfeli Gabriella
27) Ricciotti Laura
28) Camilleri Laura

29) Ragionieri Maria
30) Isidori Franca
31) Bonomo Maria Giuseppina
32) De Chirico Maria
33) Tipaldi Stefano
34) Alampi Loredana
35) Giovannangeli Antonella
36) Bevilacqua Paolo
37) Bovinelli Nadia
38) Zamparese Annalisa
39) Sciannameo Marialuce
40) Gianfalla Renata
41) Ulacco Marco
42) De Julio Attilio
43) Gerardini Luigi
44) D'Amico Giuseppe
45) Pezzi Angela
46) Troianelli Giulia
47) Piacentini Augusto
48) Leonardi Daniela
49) Cordovani Maura
50) Tamburlani Pisana
51) di Donato Adolfo (orfano di caduto per servizio)
52) Fiocca Patrizia (orfana di guerra)

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Conti Civica Gemma
2) Salzano Ciolli Maria
3) Venanzini Paola
4) Mosca Antonella
5) Pesce Vitangelo
6) Papandrea Michele
7) Sciarpelletti Carla
8) Landolina Emanuele
9) Mancinelli Carlo
10) Farina Rosa
11) Vasta Macagni Rita
12) Cinque Antonio
13) De Riggi Fiorella Maria
14) Di Biagio Maria Enrica
15) Scalella Anna Maria
16) Vincenti Gianfranco
17) Murra Stefano
18) Ciniglio Maria Letizia
19) Buccini Orietta
20) Gastaldello Giovanni
21) Verrengia Claudia
22) Montesi Roberto
23) Presentino Mario
24) Ragni Federiconi Rita
25) Giuliani Sergio
26) Santella Roberto

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1984

Il Presidente: Pirrami Traversari

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 139

(985)

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale alla classe iniziale di stipendio nel ruolo tecnico-professionale per il reparto ionosferico.

L'Istituto nazionale di geofisica ha indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico-professionale in prova per il reparto ionosferico.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea conseguito presso un'università italiana, in fisica o in ingegneria elettronica: costituisce titolo una documentata attività di ricerca nel campo della fisica ionosferica e spaziale e della radiopropagazione ionosferica o in campo affine, nonché la conoscenza della lingua inglese.

Per le norme che regolano il concorso e per gli altri requisiti i candidati potranno richiedere copia del bando all'Istituto nazionale di geofisica - Via Ruggero Bonghi, 11/B - Roma.

Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1015)

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale del 15 ottobre 1982, n. 1777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 17 gennaio 1983, avranno luogo in Roma presso la sala conferenze della stazione di Roma-Termini sita in via Giolitti n. 34, nei giorni 9 e 10 aprile 1984 per le prove obbligatorie e 11 aprile per la prova facoltativa di lingua estera con inizio alle ore 8,30 antimeridiane.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

(1016)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di assistente medico per servizio di igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro (area funzionale di prevenzione e sanità pubblica);

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);

due posti di operatore professionale collaboratore (assistente sanitaria visitatrice);

cinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di assistente amministrativo;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Angera (Varese).

(1019)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di aggiunto geometra della ripartizione tecnica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto geometra della ripartizione tecnica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(1020)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 dicembre 1982, n. 23.

Modifica degli articoli 5, 7 e 9 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento;

Visti gli articoli 5, 7 e 9 del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 7743 del 20 dicembre 1982;

Decreta:

(1) Le modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni sono emanate secondo il testo allegato.

(2) Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 30 dicembre 1982

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1983
Registro n. 8, *foglio n.* 50

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5, 7 E 9 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1954, N. 24, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 MAGGIO 1956, N. 32, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI PER QUANTO CONCERNE LA MISURA DELL'INDENNITA' TEMPORANEA E PERMANENTE DA CORRISPONDERE AI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.

Art. 1.

(1) Le indennità di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni da corrispondere per invalidità temporanea e permanente in favore dei vigili del fuoco volontari e delle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate come segue:

a) L. 20.000 giornaliere di indennità per invalidità temporanea;

b) L. 6.000.000 annue quale base di calcolo per l'indennità derivante da invalidità permanente assoluta o parziale.

Art. 2.

(1) L'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento di cui sopra è sostituito con il seguente:

« Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico dell'infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno d'età, se studenti universitari ».

Art. 3.

(1) L'art. 9 del regolamento di cui sopra è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita annua corrispondente alle percentuali sottoindicate della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 7:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pàri a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno d'età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno d'età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finchè dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni, stabilite per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione di cui all'art. 7. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte dell'infortunato nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affiliati e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

Art. 4.

(1) Le disposizioni di cui sopra avranno effetto dal 1° gennaio 1983.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 marzo 1983, n. 1.

Regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, concernente il controllo dei vivai.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 149 di data 17 gennaio 1983, approvazione del regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione all'art. 6 della legge provinciale n. 8 del 23 marzo 1981 concernente il controllo dei vivai.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 17 marzo 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1983
Registro n. 8, *foglio n.* 49

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MARZO 1981, N. 8, CONCERNENTE IL CONTROLLO DEI VIVAI.

Art. 1.
Aziende vivaistiche soggette a controllo

(1) Sono soggette a controllo tutte le aziende vivaistiche della provincia autonoma di Bolzano che producono, per la vendita, piante di drupacee o di pomacee o di frutta minore.

(2) Pertanto le predette aziende vivaistiche durante tutto il periodo di attività devono sottoporsi alle direttive dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.
Adesione volontaria al servizio di controllo

(1) I proprietari di vivai che hanno aziende di produzione situate anche fuori della provincia di Bolzano, possono, su domanda ed in base ai risultati dei relativi controlli, ottenere le etichette anche per i portainnesti e per gli astoni prodotti fuori dell'Alto Adige. Condizione indispensabile è che questi forniscano all'ispettorato provinciale dell'agricoltura tutte le notizie idonee a consentire un esame completo di tutta l'attività vivaistisca. Essi inoltre devono essere in possesso dell'autorizzazione per la produzione del corrispondente materiale vivaistico in Alto Adige ed essere ivi residenti.

IL CONTROLLO DEL VIVAIO

Art. 3.
Controllo delle caratteristiche esteriori

(1) I funzionari incaricati dei controlli esaminano, quante volte occorra, le caratteristiche esteriori del materiale destinato alla moltiplicazione:

i lotti per marze e portainnesti di elite;

gli astoni etichettati nei vivai;

i lotti destinati alla moltiplicazione di marze e portainnesti;

tutti i mazzi etichettati di portainnesti, che si trovano nei locali di lavorazione e nei magazzini dei vivaisti.

(2) Nel controllo in campo verrà posta attentazione sullo stato di coltura dei lotti e sullo stato sanitario esteriore del materiale (micosi, batteriosi, attacchi di insetti e virosi visibili) e si controllerà anche se la consistenza rilevata in campo corrisponde ai dati riportati nel registro del vivaio.

(3) Per il materiale etichettato va esaminata la corretta etichettatura; nei controlli va inoltre annotato di volta in volta il numero di piante controllate.

Art. 4.
Controllo delle qualità intrinseche

(1) Per l'esame delle caratteristiche intrinseche del materiale di moltiplicazione e di quello elite disponibilie, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in collaborazione con il centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg e, se necessario, con altri istituti scientifici, esegue esami pomologici diversi, accertamenti, nonchè periodici tests sui virus.

Art. 5.
Definizioni concernenti lo stato virus-sanitario

(1) Virus-esente è definita una pianta che è stata riconosciuta esente da tutti i virus noti visibili e latenti; questa viene contraddistinta da una etichetta rossa.

(2) Virus-testizzato è il materiale di moltiplicazione, che allo esame di tests si è dimostrato esente dalle virosi più importanti. Viene contraddistinto da etichette bianche; anche per il materiale standard vengono impiegate etichette bianche.

(3) Sono da considerarsi virosi importanti o infezioni virussimili (microplasmosi) per le:

Pomacee:

Melo: mosaico fogliare, mal del caucciù, plastomania, rugginosità ulcerosa e scopazzi;

Pero: anulatura concentrica, clorosi nervale compresa la maculatura rossa, litiasi contaggiosa e morìa.

Drupacee:

Ciliegio dolce ed acido: tutte le forme di maculatura anulare compreso la malattia di Stecklenberg, la malattia di Pfeffinger e il giallume virotico;

Albicocco: maculatura anulare, maculatura lineare e Sharka;

Susino: tutte le forme di maculatura anulare compreso in nanismo, la maculatura lineare e Sharka;

Pesco: maculatura lineare, maculatura anulare, Sharka e rosetta a mosaico.

Frutta minore:

Ribes: atavismo virotico, mosaico fogliare e nanismo fogliare;

Uva spina: mosaico fogliare e scopazzi;

Lampone: giallume nervale, clorosi nervale, nanismo giallo e maculatura anulare.

(4) Qualora in un vivaio verranno riscontrate piante affette da virosi, oppure quando ne sussiste il fondato sospetto, il lotto interessato dovrà venire declassato.

ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Art. 6.
Certificato d'origine

(1) I vivaisti devono presentare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura copia dei documenti di tutte le ordinazioni e le spedizioni dall'interno e dall'estero del materiale di propagazione al fine di documentare l'origine, la qualità e lo stato sanitario del materiale. Al ricevimento della merce deve essere avvisato immediatamente l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, affinchè possa aver luogo il primo controllo del materiale acquistato.

Art. 7.
Approvvigionamento marze

(1) Le marze, finchè disponibili, devono essere prelevate presso i vivai del centro provinciale di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg.

(2) Nel caso che vengano usate marze prodotte al di fuori del centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg è necessaria un'apposita autorizzazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. In linea di massima il materiale di moltiplicazione esistente presso il centro Laimburg deve essere disponibile per tutti i vivai controllati. Se l'offerta fosse troppo bassa, il centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg elabora un piano equo di distribuzione del materiale disponibile.

Art. 8.

Denuncia del materiale di moltiplicazione prodotto

(1) I proprietari dei vivai, il cui controllo è obbligatorio, e quelli, che vi si sottopongono volontariamente, devono presentare ogni anno all'ispettorato provinciale dell'agricoltura un dettagliato elenco di tutto il materiale di moltiplicazione presente nel proprio vivaio od immaganizzato, e precisamente:

entro maggio il numero dei portainnesti posti a dimora, innesti invernali e talee;

entro luglio il numero delle piante madri per la produzione di marze, il numero stimato di gemme mature nonché il numero di ceppaie per la produzione di talee;

entro settembre e rispettivamente maggio il numero delle marze e talee cedute a vivaisti;

entro settembre il numero delle ceppaie per l'ottenimento di portainnesti in metri lineari ed il numero stimato dei portainnesti ottenibili;

entro settembre il numero delle piante innestate nell'anno, distinte per cultivar e portainnesto;

entro settembre il numero delle piante innestate di uno o più anni distinte per cultivar e portainnesto;

il numero dei portainnesti raccolti, selezionati ed etichettati prima che vengano venduti.

Art. 9.

Planimetrie e registro del vivaio

(1) Il vivaista è tenuto a redigere una planimetria in scala di ogni singolo lotto. In essa devono essere contenute esatte indicazioni su:

il numero di piante sulla fila;

l'origine del materiale (nome del vivaio o dell'ente);

la cultivar, il portainnesto (eventualmente clone);

lo stato virus-sanitario per ogni cultivar e portainnesto.

(2) Nella descrizione della planimetria si deve inoltre fornire la denominazione, la posizione, la superficie dei lotti, come pure la descrizione delle parcelle confinanti.

(3) Il vivaista dovrà inoltre tenere un registro del lotto, dal quale risulti pure fila per fila il numero, la specie, la cultivar, il tipo, il clone, lo stato virus-sanitario e la provenienza del materiale.

(4) Ogni mutamento (messa a dimora, innesto, estirpazione, ecc.) va immediatamente annotato sul registro del lotto.

Art. 10.

Controllo dei vivai in campo

(1) Al momento del controllo del vivaio, i vivaisti sono tenuti a mostrare ai funzionari dell'ispettorato provinciale della agricoltura il registro del vivaio e la mappa planimetrica, nonché a fornire ogni notizia necessaria per un controllo adeguato.

(2) Per il materiale, per il quale verrà richiesta una determinata denominazione di qualità, il vivaista deve inoltre fornire la necessaria documentazione di origine.

(3) Al controllo dei documenti scritti, fa seguito il sopralluogo in campo.

Art. 11.

Periodi di controllo

(1) I funzionari dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura visitano più volte all'anno le aziende vivaistiche, per il controllo:

dei portainnesti e innesti invernali (giugno-luglio);

dello stato sanitario delle piante madri di marze e di portainnesti (agosto-ottobre);

dello stato sanitario delle piante innestate e delle talee (luglio-agosto);

delle qualità esteriori delle piante madri di portainnesti (ottobre-novembre);

della etichettatura dei giovani astoni prima della loro rimozione (ottobre-novembre);

della selezione e della etichettatura dei portainnesti (dicembre-aprile).

Art. 12.

Descrizione delle etichette per portainnesti

(1) Ogni mazzo di portainnesti, cinquanta pezzi per la classe I e cento pezzi per la classe II, deve portare un'etichetta legata ad un portainnesto. Ogni mazzo deve inoltre essere munito di uno specifico piombo.

(2) L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice: . . . .
Organo di controllo: . . . .
Portainnesto: . . . . . *Clone*: . . .
Stato virus-sanitario: . . . .
Classe: . . . . . . *Pezzi*: . . . .

Art. 13.

Descrizione delle etichette per le giovani piante innestate

(1) Le etichette per le piante da frutto devono essere applicate mediante pinza metallica. Le piantine devono essere etichettate singolarmente nel vivaio prima di essere rimosse.

(2) L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice: . . . .
Organo di controllo: . . . .
Cultivar: . . . . . . *Clone*: . . .
Portainnesto: . . . . . *Clone*: . . .
Stato virus-sanitario: . . . . *Classe*: . .

Art. 14.

Descrizione delle etichete per le piante di frutta minore

(1) Ogni mazzo deve essere contrassegnato con un'etichetta che deve riportare le seguenti indicazioni:

Ditta produttrice: . . . .
Organo di controllo: . . . .
Varietà: . . . .
Anni: . . . . *Numero astoni*: . . . .
Stato virus-sanitario: . . . . *Pezzi* . . .

Art. 15.

Confezionamento

(1) Gli arbusti di ribes e di uva spina, che hanno fino a quattro getti devono essere riuniti in mazzi di dieci pezzi, per quelli con più di quattro getti sono prescritti mazzi di cinque pezzi. Per i lamponi e per le more di rovo ogni mazzo deve contenere venticinque piante.

Art. 16.

Norme transitorie riguardanti il riconoscimento della qualità intrinseca del materiale di moltiplicazione

(1) Sino a quando una parte delle parcelle elite, o dei lotti di moltiplicazione soggetti a controllo non rispondono ai requisiti indicati negli articoli 19 e 22 sulla sistemazione e coltivazione, ovvero l'origine del materiale di moltiplicazione non è conforme ai requisiti richiesti per materiali elite di moltiplicazione e d'uso, l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dopo accurato esame di ogni caso, può concedere per materiale di moltiplicazione, ottenuto da materiale di partenza adeguato, l'uso delle denominazioni: virus-esente, virus-testizzato, clone.

(2) L'ispettorato provinciale dell'agricoltura decide anche se e fino a quale punto debbano ritenersi valide le etichette ed i certificati di garanzia di altre autorità di controllo nazionali oppure estere.

Art. 17.
Etichettatura

(1) Il vivaista entro il termine previsto richiede all'ispettorato provinciale dell'agricoltura le etichette in misura corrispondente alla propria produzione di materiale di moltiplicazione per portainnesti e piante giovani.

(2) Sulla bolletta di commissione devono essere indicati dettagliatamente:

per i portainnesti: il tipo di portainnesto ed eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;

per le piante giovani: le combinazioni fra cultivar e portainnesti, eventualmente il clone, lo stato virus-sanitario e la classe;

per gli arbusti di frutta minore: la varietà, il trapianto, il numero degli astoni e lo stato virus-sanitario.

(3) Ogni vivaista riceve dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura il numero di etichette, che gli spettano in base ai controlli ufficiali.

(4) Le marze vengono raggruppate in mazzi ed accompagnate da un certificato, che indichi la provenienza, cultivar ed eventualmente il clone e lo stato virus-sanitario.

(5) Le piante giovani vengono etichettate in campo singolarmente dal vivaista prima di essere rimosse.

(6) I funzionari dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura esaminano infine il materiale di moltiplicazione etichettato e constatano se la qualità corrisponde alle indicazioni dell'etichetta. In caso negativo essi hanno l'obbligo o di staccare il tagliando « I classe » dall'etichetta, in tale caso il materiale viene declassato a « II classe », oppure togliere l'etichetta.

Art. 18.
Classificazione del materiale

(1) Il materiale di moltiplicazione elite è prezioso materiale di partenza di una cultivar o portainnesto, che proviene direttamente dal costitutore o dagli istituti a ciò autorizzati, che lo cedono in quantità ridotta e con le adeguate garanzie per il periodico rinnovamento del patrimonio di piante madri ad aziende autorizzate per la moltiplicazione.

(2) Per materiale di moltiplicazione s'intendono marze o portainnesti, che provengono da lotti elite certificati, prodotti sotto controllo ufficiale e che vengono ceduti ai singoli vivai.

(3) Materiale d'uso sono piante innestate e piante giovani, il cui materiale di partenza proviene da lotti-elite oppure lotti di moltiplicazione certificati e che vengono prodotte dai singoli vivaisti e cedute ai frutticoltori per l'allestimento degli impianti.

(4) L'osservanza della suddetta successione d'impiego è una importante premessa per la certificazione ufficiale della qualità del materiale di moltiplicazione.

Art. 19.
Norme per l'allevamento del materiale di moltiplicazione

(1) I lotti del vivaio, dove viene coltivato il materiale d'elite per l'ottenimento di marze, talee o materiale per la moltiplicazione dei portainnesti, devono rispondere per quanto la coltivazione e le cure ai seguenti requisiti:

l'appezzamento deve presentare condizioni di terreno uniformi e può essere reimpiantato, purchè il terreno venga trattato primo con idonei prodotti disinfestanti;

vanno coltivate solo piante madri o ceppaie di piante madri per la produzione di materiale di moltiplicazione con esclusione di altre piante da frutto;

le altre piante da frutto, a meno che non siano virus-esenti, devono trovarsi per lo meno ad una distanza di 20 m ed essere controllate a vista più volte all'anno per gli attacchi da virus; le singole cultivar o i tipi di portainnesti oppure i cloni devono essere chiaramente marcati e piantati in modo da escludere qualsiasi confusione;

il materiale di moltiplicazione durante il periodo di crescita deve essere tenuto indenne da parassiti animali e vegetali;

i lotti di moltiplicazione devono essere rinnovati dopo dieci anni; l'ispettorato provinciale dell'agricoltura può ammettere proroghe di due anni.

Art. 20.
Conservazione dello stato virus-sanitario

(1) Le piante madri, per conservare la loro classificazione « virus-esente » oppure « virus-testizzato », devono essere esaminate ogni cinque anni in merito alle virosi.

(2) Se sulle ceppaie dovesse venire innestata una marza, queste vengono classificate in ogni caso come materiale standard. Se invece le piante madri per marze vengono innestate con altre cultivar, a queste piante madri deve essere attribuita immediatamente una classificazione virus-sanitaria inferiore.

Art. 21.
Controllo dei lotti elite e dei lotti di moltiplicazione

(1) Anche per i lotti di materiale d'elite e di materiale di moltiplicazione devono essere riportati su un registro la consistenza attuale, le entrate e le uscite suddivise per cultivar, per portainnesto, eventualmente per clone e per lo stato virus-sanitario.

(2) Antecedente al primo prelievo delle marze o dei portainnesti, i lotti d'elite e di moltiplicazione debbono ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 22.
Disposizioni riguardanti la coltivazione di materiale d'uso

(1) I terreni destinati a vivaio, dove si coltiva materiale di moltiplicazione virus-esente e che come tale dovrebbe essere etichettato, devono essere disinfestati dai nematodi prima del trapianto dei portainnesti.

(2) Dopo due utilizzazioni consecutive, il lotto deve essere spostato o il terreno disinfestato, oppure le colture interrotte per tre anni. Per poter riportare sulla etichetta la denominazione aggiuntiva « virus-esente » virus-testizzato » « clone », o simili, il vivaista deve dimostrare l'origine e la qualità dei portainnesti e delle marze.

(3) All'ispettorato provinciale dell'agricoltura spetta il compito di riconoscere o meno i certificati presentati.

(4) In merito alle combinazioni, riguardanti lo stato virus-sanitario delle piante giovani, sussistono le seguenti possibilità:

Portainnesti		Marze		Piante giovani
virus-esente	+	virus-esente	=	virus-esente (VF)
virus-testizzato	+	virus-testizzato	=	virus-testizz. (VT)
virus-esente	+	virus-testizzato	=	virus-testizz. (VT)
virus-testizzato	+	virus-esente	=	virus-testizz. (VT)
virus non testizzato	+	virus-esente	=	virus non testizzato
virus non testizzato	+	virus-testizzato	=	virus non testizzato
virus non testizzato	+	virus non testizzato	=	virus non testizzato
virus-esente	+	virus non testizzato	=	virus non testizzato
virus-testizzato	+	virus non testizzato	=	virus non testizzato

Art. 23.
Materiale con diverso stato virus-sanitario

(1) Se nel lotto di un vivaio si trovano piante esenti da virus e piante virus non testizzate, queste devono distare l'una dall'altra tanto da non consentire un contatto delle radici.

Art. 24.
Lotti di drupacee nei vivai

(1) I lotti del vivaio, dove vengono coltivati portainnesti di Prunus virus-esenti, devono essere privi di nematodi, vettori di virus (Longidorus e Xiphinema ssp.). Inoltre nel raggio di 200 m non devono esserci attacchi di Sharka, di malattia di Stecklenberg e di malattia di Pfeffinger.

Art. 25.
Resoconto del controllo

(1) Al termine dei lavori di controllo il proprietario di ogni vivaio riceve un resoconto sul controllo, da cui risulta quanto materiale è stato visionato e quanto di questo corrisponde alle norme di qualità, rispettivamente quanto materiale, distinto per cultivar e portainnesto, è da assegnare alle varie classi di qualità.

(2) Il proprietario dell'azienda dovrebbe firmare questo resoconto quale atto di consenso.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26.
Quote

(1) Per l'effettuazione del servizio di controllo, i vivaisti devono versare alla provincia autonoma di Bolzano un rimborso spese in relazione al numero delle etichette ricevute per portainnesti e piante giovani.

(2) L'ammontare di detto rimborso viene stabilito annualmente dall'assessore per l'agricoltura e le foreste su proposta dell'ispettorato provinciale all'agricoltura.

(3) Per le marze, che vengono messe a disposizione dei vivaisti dal centro di sperimentazione agraria e forestale di Laimburg, il prezzo verrà stabilito dallo stesso centro.

(615)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1983, n. 3.

Regolamento di esecuzione all'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 31 *maggio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'art. 4 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 e dall'art. 33 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1060 del 4 marzo 1983, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione all'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, in esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato l'allegato regolamento d'esecuzione all'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, consistente in 7 articoli più una tabella allegata come parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 aprile 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1983
Registro n. 6, *foglio n.* 120

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALL'ART. 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 20 AGOSTO 1972, N. 15, E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Art. 1.

(1) Ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, vengono riservate a partire dal 1° gennaio 1983 e fino al 31 dicembre 1992 nelle località elencate nell'allegata tabella complessivamente 150 alloggi per il personale di polizia di cui 85 alloggi sono destinati ai carabinieri, 43 alla pubblica sicurezza, 20 alle guardie di finanza e 2 ad agenti di custodia.

Art. 2.

(1) Gli alloggi di cui all'art. 1 vengono indicati nel bando di cui all'art. 42 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 3.

(1) Le amministrazioni a favore delle quali è stata effettuata la riserva di cui all'art. 1 trasmettono all'istituto lo elenco delle famiglie da immettere negli alloggi riservati. La assegnazione degli alloggi è effettuata dall'istituto previo accertamento che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non è superiore al limite massimo calcolato a norma del n. 2) del primo comma dell'art. *6-bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e che le famiglie sono in possesso degli altri presupposti generali previsti dalla legislazione provinciale in materia per l'assegnazione di alloggi dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

Art. 4.

(1) L'istituto procede alla stipulazione del contratto di locazione ai sensi del settimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Art. 5.

(1) Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di legge applicabili alle assegnazioni in locazione delle abitazioni dell'istituto per la edilizia abitativa agevolata.

Art. 6.

(1) La cessazione dal servizio nella località in cui si trova l'alloggio assegnato per trasferimento comporta la risoluzione del contratto di locazione ed il locatario deve rendere libero l'alloggio entro trenta giorni. Quindi l'istituto procede a nuova assegnazione ai sensi del precedente art. 3.

Art. 7.

(1) Il mancato rinnovo della riserva di cui all'art. 1 comporta la revoca dell'assegnazione. La revoca dell'assegnazione è dichiarata con decreto del presidente dell'istituto. Al provvedimento di revoca si applicano l'ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Comune	Numero degli alloggi	Carabinieri	Pubblica sicurezza	Guardia di finanza	Agenti di custodia
Appiano	2	2	—	—	—
Bolzano	56	22	21	11	2
Brunico	6	2	2	2	—
Brennero	6	2	2	2	—
Bressanone	4	2	1	1	—
Bronzolo	1	1	—	—	—
Castelrotto	1	1	—	—	—
Dobbiaco	3	3	—	—	—
Egna	4	4	—	—	—
Fiè	2	2	—	—	—
Fortezza	4	2	1	1	—
Funes	1	1	—	—	—
Lagundo	1	1	—	—	—
Lana	2	2	—	—	—
Laces	2	2	—	—	—
Merano	20	7	11	2	—
Malles	3	1	2	—	—
Nova Levante	1	1	—	—	—
Nova Ponente	1	1	—	—	—
Ortisei	2	2	—	—	—
Renon	1	1	—	—	—
Rio Pusteria	1	1	—	—	—
Salorno	2	2	—	—	—
Sarentino	2	2	—	—	—
Silandro	2	2	—	—	—
Santa Cristina	2	2	—	—	—
San Candido	2	1	1	—	—
Tubre	2	2	—	—	—
Termeno	1	1	—	—	—
Terlano	1	1	—	—	—
Ultimo	1	1	—	—	—
Vadena	2	2	—	—	—
Valle di Casies	1	1	—	—	—
Valle Aurina	1	1	—	—	—
Vandoies	1	1	—	—	—
Velturno	1	1	—	—	—
Vipiteno	5	2	2	1	—
Totale	150	85	43	20	2

(515)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1983, n. 4.

Modifiche al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *delle Regione n.* 36 *del* 19 *luglio* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche sull'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge provinciale, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8 e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale del 10 aprile 1978, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 909 del 21 febbraio 1983 concernente l'approvazione delle modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670.

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

(1) E' emanata l'allegata modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 10 febbraio 1976, n. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *luglio* 1983
Registro n. 8, *foglio n.* 42

Art. 1.

Nel regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modifiche, viene soppressa l'espressione « licenza » per cui sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

art. 9 ed art. 18: viene soppressa la parola « licenze »;
art. 27 ed art. 34: la parola « licenze » è sostituita dalla parola « autorizzazioni »;
art. 30: vengono soppresse le parole « licenze ed »;
art. 31: vengono soppresse le parole « licenza o »;
art. 33: vengono soppresse le parole « la licenza o »;
art. 35: la parola « licenza » è sostituita dalla parola « autorizzazione ».

Art. 2.

L'art. 29 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modifiche, è sostituito con il seguente:

(1) « Nel caso in cui la quantità di materiale da estrarre dal demanio idrico provinciale non superi m³ 5000, nonché per opere e lavori di poca importanza e di durata non superiore ad un anno come per occupazioni temporanee o per attraversamenti ed altri atti provvisori, il formale atto di concessione è sostituito da una semplice autorizzazione da rilasciare dall'amministrazione dell'azienda speciale.

(2) Ciò vale anche per la cessione di prodotti principali e secondari del terreno demaniale come legna, pietrame e simili fino all'importo di L. 720.000. Il predetto importo può essere aggiornato con deliberazione della giunta provinciale in relazione alla variazione, accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi all'ingrosso ».

Art. 3.

L'art. 32 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e succesive modifiche è sostituito con il seguente:

(1) « Contenuto delle autorizzazioni:

a) cognome, nome e domicilio del richiedente;

b) luogo ed estensione dell'area concessa o quantità del materiale concesso;

c) destinazione per la quale è stata concessa e modalità d'uso;

d) durata, rispettivo canone ed eventuale cauzione.

Ove occorra, sono uniti i disegni delle opere autorizzate e la pianta delle località ».

Art. 4.

(1) Le opere di presa e di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di demanio idrico provinciale connessi con i decreti di riconoscimento, di autorizzazione o di concessione di acque pubbliche vengono autorizzati, anziché dall'azienda speciale per regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo ai sensi dell'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modifiche, dall'ufficio acque pubbliche; eventuali prescrizioni idrauliche vengono inserite nei provvedimenti di cui sopra.

(2) L'art. 39-*bis* del decreto del presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8, e successive modifiche, è abrogato.

(617)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	118.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	100.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227